

CIRCOLARE N. 20
13 MAGGIO 2012

Le novità del cd. “Decreto semplificazioni”

© Copyright 2012 Acerbi & Associati®

La Legge n. 44 del 26 aprile 2012, pubblicata in G.U. n. 99 del 28 aprile 2012, S.O. n. 85, ed entrata in vigore il giorno dopo la pubblicazione, ha convertito con modificazioni, il **D.L. 2 marzo 2012 n. 16**, c.d. "**decreto semplificazioni fiscali**".

Il decreto legge citato è intervenuto in maniera corposa su varie norme introdotte nel passato, in *primis* sull'Imu, come prevista dal D.Lgs. n. 23/2011 e anticipata sin dal 2012 con il successivo D.L. n. 201/2011 (il c.d. "Decreto Monti", primo atto di indirizzo del nuovo Governo – al riguardo si veda anche la Circolare di Studio n. 3 del 2012).

In particolare, si segnala come sia stato previsto un regime transitorio, per il solo 2012, in riferimento sia alle aliquote da applicare che ai termini per il versamento.

Inoltre, è stata modificata, in senso sicuramente più restrittivo, la definizione di abitazione principale ai fini delle relative detrazioni.

Da ultimo si segnala come il Governo abbia previsto la possibilità di modificare le regole di determinazione del tributo (base imponibile, detrazione e aliquote) con successivi DPCM, da emanarsi entro il 10 dicembre 2012, in funzione del gettito derivante dalla prima rata.

Ulteriori modifiche sono state apportate alle regole relative al reddito d'impresa (deducibilità *leasing* finanziari e *plafond* di deducibilità per le spese di manutenzione).

Anche alcune imposte patrimoniali, introdotte con il "Decreto Monti", sono state oggetto di modifiche parziali ed integrazioni.

Il settore dell'accertamento è stato interessato da un emendamento relativo alle liste selettive create dall'Agenzia delle Entrate ai fini accertativi le quali, secondo il decreto legge, dovevano essere formate sulla base di dichiarazioni anche anonime. La Legge di conversione, invece, ha previsto che le segnalazioni di violazioni tributarie debbano avere fonti certe, quindi non anonime.

In tema di accertamento esecutivo è stato confermato l'obbligo per l'Agente della riscossione di inviare una raccomandata con cui informare il debitore di avere preso in carico le somme contenute nell'accertamento esecutivo. La Legge di conversione ha previsto che l'intimazione ad adempiere debba essere contenuta, tra gli altri, anche nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, emessi ai sensi dell'art. 48 comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992, relativamente al mancato pagamento delle rate in caso di conciliazione giudiziale.

In tema di sanzioni, la Legge di conversione ha esteso, con il richiamo all'intero comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, e non più solo alla lettera a) del medesimo comma, il c.d. "*ravvedimento sprint*" a tutte le ipotesi ravvedibili.

Di seguito riportiamo in modo sintetico alcune delle novità più rilevanti introdotte dal D.L. n. 16/2012 che interessano la Clientela dello Studio.

Per una più agevole lettura della tavola sinottica che segue ricordiamo che le modifiche apportate dalla Legge di conversione, opportunamente segnalate di volta in volta, decorrono dal 29 aprile, invece, quanto disposto dal decreto legge, rimasto invariato dopo la conversione, ha decorrenza 2 marzo 2012, data di entrata in vigore del decreto stesso.

È, inoltre, evidenziato quando per l'entrata in vigore viene disposta una data differente o quando per l'attuazione si rende necessaria l'emanazione di ulteriori provvedimenti.

REDDITO DI IMPRESA	
Deducibilità dei costi da reato	
<p>In sede di conversione è stato modificato il nuovo comma 4-<i>bis</i> dell'art.14 della L. n. 537/1993 introdotto con il D.L. n. 16/2012, ai sensi del quale non sono ammessi in deduzione i costi e le spese di beni e delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per i quali il P.M. ha intrapreso l'azione penale. In particolare, è stata integrata la causa di indeducibilità ampliandola alle ipotesi in cui è emesso un decreto con cui viene disposto il giudizio e di emissione di sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato ai sensi dell'art. 157 c.p.. In caso di successiva sentenza definitiva di assoluzione o di non luogo a procedere per estinzione del reato, il contribuente ha diritto al rimborso delle maggiori imposte comprensive degli interessi.</p> <p>Viene confermato che in sede di accertamento delle imposte sui redditi non si tiene conto dei componenti positivi, direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, nei limiti in cui i costi non sono ammessi in deduzione.</p> <p>Resta ferma anche l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura compresa tra il 25% e il 50% dell'ammontare delle spese o di altri componenti negativi non sostenuti. La sanzione può essere ridotta nel limite di un terzo ai sensi dell'art. 16 comma 3 del D.Lgs. n. 471/1993.</p> <p>Per effetto del principio del <i>favor rei</i> le suddette previsioni si rendono applicabili anche a fatti, atti o attività posti in essere anteriormente al 2 marzo 2012, salvo il caso in cui vi siano provvedimenti definitivi.</p> <p>Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai fini Irap.</p>	<p>art. 8, commi 1-3</p>
Deducibilità dei canoni di leasing	
<p>A decorrere dai contratti stipulati dal 29 aprile 2012, per effetto delle modifiche apportate all'art. 102 comma 7 del Tuir, ai fini della deducibilità dei canoni di <i>leasing</i> finanziario in capo all'impresa utilizzatrice viene eliminato il requisito della medesima durata minima del contratto. Quindi la deducibilità fiscale è concessa per un periodo non inferiore ai 2/3 determinato applicando i coefficienti di ammortamento. Quindi in caso di durata contrattuale inferiore a quella fiscalmente richiesta l'impresa utilizzatrice dovrà operare opportuna variazioni in aumento.</p> <p>Per l'impresa concedente l'ammortamento del bene resta vincolato alla durata del contratto.</p>	<p>art. 4-<i>bis</i>, comma 1, lett. b) e comma 2</p>
Plafond spese di manutenzione	
<p>A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 29 aprile 2012, per effetto delle modifiche apportate all'art. 102 comma 6 del Tuir, ai fini del calcolo del <i>plafond</i> di deducibilità per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non capitalizzate ad incremento dei beni cui si riferiscono, non sarà più necessario riportare ad anno il valore dei beni compravenduti nell'anno, ma sarà sufficiente tener conto di quelli risultanti all'inizio dell'esercizio.</p>	<p>art. 3, comma 16- <i>quater</i></p>
Contabilità semplificata	

<p>La deducibilità dei costi relativi a contratti a corrispettivi periodici che interessano due periodi di imposta che dal D.L. n. 70/2011 era stata resa obbligatoria sulla base del criterio della ricezione del documento, diventa una facoltà; il momento di riferimento per la deducibilità è ora quello della registrazione e non più quello della ricezione. La disposizione si applica già per il periodo di imposta 2011.</p>	<p>art. 3, commi 8 e 9</p>
<p>Rimborsi IRAP</p>	
<p>Per effetto dell'introduzione del comma 1-<i>quater</i> all'art. 2 del D.L. n. 201/2011 è stabilito che potrà essere presentata istanza di rimborso relativamente alla maggior Irpef/Ires pagata per effetto della deduzione forfettaria del 10%. In particolare, le annualità interessate sono quelle per le quali, al 2 marzo 2012, risultano ancora pendenti i termini per la richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 602/1973. Il rimborso compete: - qualora il contribuente non abbia operato deduzioni dell'Irap dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo; - e qualora la deduzione operata in misura pari al 10% risulti inferiore a quella risultante applicando il criterio analitico in vigore dal 2012. L'Agenzia delle Entrate con un provvedimento stabilirà le modalità operative di presentazione delle istanze.</p>	<p>Art. 10 commi 1 - 8</p>

<p>FINANZA LOCALE - IMU</p>	
<p>IMU – riduzione base imponibile</p>	
<p>Viene ridotta nella misura del 50% la base imponibile relativa ai fabbricati di interesse storico e artistico e a quelli dichiarati inabitabili o di fatto inutilizzati. Questa misura vale a prescindere dalla natura giuridica del soggetto proprietario.</p>	<p>art. 4, comma 5, lett. b)</p>
<p>IMU – terreni agricoli</p>	
<p>Viene elevato, da 130 a 135, il moltiplicatore relativo ai terreni agricoli. Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore viene individuato in 110. Viene inoltre previsto che, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, possono essere individuati, sulla base dell'altitudine o della redditività dei terreni, i comuni per i quali si rende applicabile l'esenzione relativamente ai terreni agricoli.</p>	<p>art. 4, comma 5, lett. c) e comma 5- bis</p>
<p>IMU – abitazione principale</p>	
<p>Viene resa più stringente l'agevolazione relativa all'abitazione principale poiché ne è prevista l'applicazione una sola volta per singolo nucleo familiare, a condizione che tutti i componenti abbiano la dimora e la residenza nello stesso immobile. È concessa facoltà ai Comuni di considerare quali abitazioni principali gli immobili: - posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da parte di anziani e disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e - posseduti, sempre a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che in entrambi i casi non risultino locate. In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione</p>	<p>art. 4, comma 5, lett. a) e f) e comma 12- quinquies</p>

degli effetti civili del matrimonio, l'imposta è dovuta dall'assegnatario della casa coniugale.	
IMU – determinazione aliquote	
Viene stabilito che, a decorrere dall'anno 2013, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, devono essere inviate, per la pubblicazione sul sito www.finanze.it , esclusivamente in via telematica. Inoltre, viene precisato che gli effetti della delibera retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno cui si riferiscono. A tal fine l'invio telematico deve avvenire entro il 23 aprile.	art. 4, comma 5, lett. l)
IMU - dichiarazione	
Per mezzo dell'introduzione del comma 12- <i>ter</i> all'art. 13 del D.Lgs. n. 23/2011, è previsto che nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in possesso degli immobili o di variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, deve essere presentata la relativa dichiarazione. La dichiarazione deve effettuarsi sul modello da approvare con un decreto ministeriale con cui verranno disciplinati i casi in cui si rende necessaria la dichiarazione stessa.	art. 4, comma 5, lett. i)
IMU - versamento	
Per mezzo dell'introduzione del comma 12- <i>bis</i> all'art. 13 del D.Lgs. n. 23/2011, limitatamente all'anno 2012 , la prima rata è pari al 50% dell'importo risultante utilizzando le aliquote di base. Con la seconda rata si procederà al saldo, con conguaglio sulla prima rata. Sempre in riferimento al solo anno 2012 è possibile procedere, in riferimento all'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, al versamento in 3 rate, con scadenza 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre, di cui le prime due rispettivamente pari ad 1/3 dell'imposta calcolata applicando le aliquote di base. In alternativa, è concesso al contribuente di ottemperare all'imposta in due rate. Limitatamente agli immobili rurali che risultano ancora iscritti nel catasto terreni l'imposta è versata in un'unica rata al 16 dicembre. Ai fini del calcolo dell'imposta dovuta, è data facoltà, con uno o più DPCM da emanarsi nel termine del 10 dicembre 2012 , di provvedere, sulla base del gettito della prima rata, alla modifica delle aliquote, delle variazioni e delle detrazioni. Entro il 30 settembre 2012, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa ad aliquote e detrazione del tributo. Il versamento dell'imposta, a decorrere dal 1° dicembre 2012, potrà essere fatto tramite bollettino postale.	art. 4, comma 5, lett. d), h) e i)
IMU - versamento	
Per mezzo dell'introduzione del comma 12- <i>bis</i> all'art. 13 del D.Lgs. n. 23/2011, limitatamente all'anno 2012 , la prima rata è pari al 50% dell'importo risultante utilizzando le aliquote di base. Con la seconda rata si procederà al saldo, con conguaglio sulla prima rata. Sempre in riferimento al solo anno 2012 è possibile procedere, in riferimento all'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, al versamento in 3 rate, con scadenza 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre, di cui le prime due rispettivamente pari ad 1/3 dell'imposta calcolata applicando le aliquote di base. In alternativa, è concesso al contribuente di ottemperare all'imposta in due rate. Limitatamente agli immobili rurali che risultano ancora iscritti nel catasto	art. 4, comma 5, lett. d), h) e i)

<p>terreni l'imposta è versata in un'unica rata al 16 dicembre. Ai fini del calcolo dell'imposta dovuta, è data facoltà, con uno o più DPCM da emanarsi nel termine del 10 dicembre 2012, di provvedere, sulla base del gettito della prima rata, alla modifica delle aliquote, delle variazioni e delle detrazioni. Entro il 30 settembre 2012, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa ad aliquote e detrazione del tributo. Il versamento dell'imposta, a decorrere dal 1° dicembre 2012, potrà essere fatto tramite bollettino postale.</p>	
IMU - agricoltura	
<p>Sono esenti gli immobili rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-<i>bis</i> del D.L. n. 557/1993 ubicati nei comuni montani o parzialmente montani ai sensi dell'elenco predisposto dall'ISTAT. Limitatamente alle province autonome di Trento e Bolzano è data facoltà di prevedere, nei limiti delle aliquote stabilite con l'art. 13 comma 8 del D.L. n. 201/2011, l'assoggettamento all'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Limitatamente all'anno 2012, la prima rata IMU relativa ad immobili rurali ad uso strumentale è dovuta nella misura del 30% dell'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta. In diretta connessione con l'ampliamento delle esenzioni, viene ribadito come gli immobili che non scontano l'IMU, sono comunque soggetti all'imposta sui redditi e alle relative addizionali. È previsto che i terreni posseduti da parte di coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli principali) iscritti alla previdenza agricola sono sempre da considerarsi come non fabbricabili. Per effetto dell'introduzione del comma 8-<i>bis</i> all'art. 13 del D.Lgs. n. 23/2011 è previsto che l'IMU dovuta dai coltivatori diretti e dagli IAP per i terreni agricoli posseduti e condotti è dovuta limitatamente alla parte eccedente €6.000 e con le seguenti riduzioni sull'imposta dovuta: - del 70% sulla parte di valore che eccede €6.000 e fino a €15.500; - del 50% su quella che eccede €15.500 e fino a €25.500; e - del 25% su quella che eccede €25.500 e fino a €32.000.</p>	<p>art. 4, comma 1-ter e 5, lett. a), d) ed e)</p>

IVA	
Nuovi limiti per la compensazione dei crediti IVA	
<p>Vengono confermate le modifiche apportate all'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 241/1997 e all'art. 37 comma 49-<i>bis</i> del D.L. n. 223/2006, con cui il limite per la libera compensazione dei crediti Iva passa da €10.000 a €5.000. Il nuovo limite si applica sulle compensazioni operate a partire dal 2 aprile. Con un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabiliti termini e modalità attuative.</p>	<p>art. 8, commi 18 – 20</p>
Spesometro	
<p>Con decorrenza 1° gennaio 2012, viene eliminato all'art. 21 comma del D.L. n. 78/2010 il riferimento ai €3.000 per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva con la conseguenza che dovranno essere comunicate tutte le operazioni. Tuttavia, è previsto che, in riferimento ad ogni cliente e fornitore, le operazioni dovranno essere comunicate per l'ammontare complessivo annuo e non più analiticamente.</p>	<p>art. 2, comma 6</p>

<p>Resta fermo l'obbligo di comunicazione di tutte le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione di fatture di importo non inferiore a €3.600.</p> <p>Infine, in sede di conversione in legge, è stato previsto che, limitatamente ai soggetti già tenuti, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.L. n. 201/2011, alla comunicazione dei movimenti finanziari, la comunicazione deve essere fatta solamente per le fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione.</p>	
<p>Semplificazioni contabili</p>	
<p>Per effetto delle modifiche apportate all'art. 32 del DPR n. 633/1972 viene elevato a €400.000 per le attività di servizi e a €700.000 per le altre attività, il limite di volume d'affari annuo per la semplificazione degli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni. Viene, inoltre, previsto che per i soggetti che svolgono entrambe le attività senza provvedere alla distinta annotazione dei corrispettivi, si applica il limite di €700.000.</p>	<p>art. 3, comma 4- quater</p>
<p>Dichiarazione di intento</p>	
<p>Viene confermata la modifica al termine per la comunicazione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento previsto dall'art. 1 lett. c) del D.L. n. 746/1983 che passa dal 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione al termine per la prima liquidazione mensile o trimestrale successiva in cui confluiscono le operazioni riconducibili alla lettera d'intento. In altri termini, fintantoché non viene effettuata un'operazione in sospensione d'imposta, non vi è obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Considerate le oramai consolidate procedure operative in atto in base alla previgente normativa, si consiglia di continuare ad effettuare la Comunicazione delle dichiarazioni di intento ricevute entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento, onde evitare il rischio di pericolosi ritardi od omissioni.</p>	<p>art. 2, comma 4</p>
<p>Depositi IVA</p>	
<p>Per effetto delle modifiche apportate all'art. 16, comma 5-<i>bis</i> del D.L. n. 185/2008, l'applicazione del regime di sospensione dell'Iva avviene senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto della merce. Di fatto, dovrebbe essere sufficiente la prestazione del depositario.</p>	<p>art. 8, comma 21-<i>bis</i></p>
<p>Verifica della validità del numero di partita IVA</p>	
<p>Viene confermata l'introduzione dell'art. 35-<i>quater</i> al DPR n. 633/1972, al fine di contrastare le frodi in materia Iva; l'Agenzia delle Entrate consente a chiunque di poter verificare, mediante i dati disponibili nell'anagrafe tributaria, validità, stato ed intestazione delle partite Iva.</p>	<p>art. 8, comma 9, lett. b)</p>

IRPEF

Esclusione dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 51 comma 2, lett. f-*bis* del Tuir, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ma anche i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a loro categorie, per la frequenza ad asili nido e colonie climatiche da parte dei familiari a carico di cui all'art. 12 Tuir, nonché per

art. 3, comma 6-*bis*

le borse di studi a favore dei medesimi familiari.	
Deducibilità dei canoni di leasing nel reddito di lavoro autonomo	
A decorrere dai contratti stipulati dal 29 aprile 2012 , per effetto delle modifiche apportate all'art. 54 Tuir, ai fini della deducibilità dei canoni di <i>leasing</i> finanziario in capo al soggetto che utilizza il bene viene eliminato il requisito della medesima durata minima del contratto. Quindi la deducibilità fiscale è concessa per un periodo non inferiore ai 2/3 determinato applicando i coefficienti di ammortamento. In caso di durata contrattuale inferiore a quella fiscalmente richiesta il soggetto dovrà operare opportune variazioni in aumento.	art. 4-<i>bis</i>, comma 1, lett. a) e comma 2
Dichiarazione dei redditi – quadro RW	
Per effetto delle modifiche apportate all'art. 4 comma 4 del D.L. n. 167/1990, viene ampliato il riferimento alle attività finanziarie e patrimoniali che non devono essere indicate nel quadro RW quando affidate in gestione o amministrazione a intermediari residenti che altresì riscuotono i redditi dalle attività finanziarie medesime.	art. 8, comma 16-<i>bis</i>

SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI	
Comunicazioni black list	
Vengono mantenute le modifiche apportate all'art. 1 comma 1 del D.L. n. 40/2010, per effetto delle quali la comunicazione relativa alle operazioni attive e passive con operatori stabiliti in Paesi appartenenti alla cosiddetta <i>black list</i> , deve essere effettuata solamente per quelle di importo superiore a €500.	art. 2, comma 8
Adempimenti e versamenti fiscali	
Per effetto dell'introduzione del comma 11- <i>bis</i> all'art. 37 del D.L. n. 223/2006 è prevista la possibilità di ottemperare a tutti gli adempimenti fiscali e versamenti di imposte e contributi scadenti nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto, entro tale ultima data, senza alcuna maggiorazione.	art. 3-<i>quater</i>
Remissione in bonis per ritardati pagamenti formali per benefici fiscali e accesso a regimi opzionali	
Viene confermato che la fruizione di benefici di natura fiscale e l'accesso a regimi opzionali (ad esempio trasparenza e consolidato) non sono preclusi in caso di comunicazione o adempimento formale non tempestivo, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> - sussistano i requisiti sostanziali richiesti; - non sia già stata contestata la violazione o non siano già iniziati accessi, verifiche, ispezioni o altre attività di accertamento di cui se ne abbia formale conoscenza; - si provveda all'adempimento entro la presentazione della prima dichiarazione utile; - si versi la sanzione amministrativa pari ad €258,23. 	art. 2, comma 1
Cessione crediti nel consolidato fiscale	
In sede di conversione è stato ulteriormente modificato l'art. 43- <i>ter</i> del DPR n. 602/1973. In particolare adesso, in tema di possibilità di cessione dei crediti nell'ambito del consolidato fiscale è previsto: <ul style="list-style-type: none"> - che l'eccedenza di credito Ires può essere ceduta, anche in presenza della mancata indicazione degli estremi del cessionario e dell'importo ceduto; 	art. 2, comma 3 e 3-<i>bis</i>

<ul style="list-style-type: none"> - che le ulteriori eccedenze, utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, possono essere cedute anche in caso di mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione. <p>In entrambi i casi resta salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997 nella misura massima di €2.065,83.</p>	
Dichiarazione dei redditi in caso di liquidazione	
<p>Vengono confermate le modifiche apportate all'art. 5 comma 1 del DPR n. 322/1998, per effetto delle quali si ha un allineamento degli effetti fiscali della liquidazione a quelli civilistici. Quindi il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo che precede l'effetto della liquidazione, decorre dalla data di iscrizione al registro delle imprese oltre che della delibera di messa in liquidazione, anche della delibera di presa d'atto dell'organo amministrativo o, ancora, dell'iscrizione del decreto del Tribunale. Limitatamente alle imprese individuali, si considera la data in cui è stata comunicata la messa in liquidazione dell'impresa ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 633/1972.</p> <p>Viene, inoltre, inserito il nuovo comma <i>3-bis</i> che prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se la revoca della liquidazione ha effetto prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo <i>ante</i> liquidazione ovvero relativa al 1° periodo d'imposta di liquidazione, non vanno presentate le dichiarazioni relative a detti periodi di imposta, ma un'unica dichiarazione relativa ad un periodo di imposta ordinario; - la revoca dello stato di liquidazione rende in ogni caso definitive le dichiarazioni già presentate; a questa regola fa eccezione l'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo di liquidazione, nel senso che la dichiarazione relativa al periodo precedente (ante liquidazione) non si rende definitiva anche se già presentata, ma dovrà essere assorbita nella dichiarazione relativa all'intero periodo d'imposta. 	art. 2, comma 5
Dichiarazione dei sostituti di imposta (mod. 770)	
<p>Gli importi indicati nelle dichiarazioni dei sostituti di imposta, a decorrere da quelle relative all'anno di imposta 2012, devono essere espressi in euro, mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.</p>	art. 3, comma 12

SANZIONI**Estensione cd. ravvedimento sprint**

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, viene estesa la riduzione della sanzione pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo a tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento.

**art. 11,
comma 3-bis****TRACCIABILITA' CONTANTE E ANTIRICICLAGGIO****Soggetti non residenti**

In deroga al limite di utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1, D.Lgs. n. 231/07, in sede di conversione è stata introdotta una deroga, nel limite di €15.000 per gli acquisti effettuati da soggetti non residenti

**art. 3,
comma 1 e 2-
bis**

<p>in Italia e di cittadinanza non italiana e comunque diversa da quella di un Paese Ue o See presso esercenti al minuto, assimilati e agenzie di viaggio e turismo.</p> <p>Questa possibilità è subordinata ai seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predisposizione di una fotocopia del passaporto dell'acquirente e dell'autocertificazione di quest'ultimo attestante la non cittadinanza e residenza italiana; - versamento su un conto intestato al cedente, entro il primo giorno feriale successivo a quello di incasso, dei contanti ricevuti con contestuale consegna all'operatore finanziario di copia della ricevuta della comunicazione alle Entrate. <p>L'applicazione di questa procedura è, infatti, subordinata ad un'apposita comunicazione preventiva da inviare all'Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 45160/2012.</p> <p>In sede di conversione è stato previsto che gli esercenti al minuto, assimilati e le agenzie di viaggio e turismo di cui sopra, devono comunque comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni di importo non inferiore a €1.000 effettuate a decorrere dal 29/04/2012, secondo modalità e termini da definirsi con un decreto direttoriale.</p>	
Controlli alla frontiera sul denaro contante	
<p>Il D.L. n. 16/2012 ha modificato il D.Lgs. n. 195/2008 in materia di controlli alla frontiera.</p> <p>Fermo restando che chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce trasportando denaro contante di importo pari o superiore a €10.000 deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle Dogane, vengono introdotte le seguenti modificazioni nel caso di violazione di tale dichiarazione.</p> <p><u>Sequestro</u>: può essere eseguito nel limite del 30% dell'importo eccedente la soglia di €10.000, se l'eccedenza non superi €10.000; del 50% dell'importo eccedente negli altri casi. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.</p> <p><u>Oblazione</u>: il soggetto a cui è stata contestata una violazione può chiedere l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta del 5% eccedente la soglia di €10.000, qualora l'eccedenza non dichiarata non sia superiore a €10.000; oppure pari al 15% se l'eccedenza non supera €40.000.</p> <p>In ogni caso la somma pagata non può essere inferiore a €200.</p> <p>Il pagamento potrà essere effettuato all'Agenzia delle Dogane, direttamente alla GdF al momento della contestazione, o al Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>Il pagamento in forma ridotta è precluso qualora l'importo del denaro contante eccedente la soglia consentita, superi €40.000, o, alternativamente, nel caso in cui il soggetto a cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa possibilità per violazione analoga nei cinque anni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione.</p> <p>Sanzioni: il decreto con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze determina la somma dovuta per la violazione è adottato nel termine di perentorio di 180 giorni a decorrere dalla data in cui riceve i verbali di contestazione.</p> <p>Chi esporta più di €10.000 in contanti senza averne fatto dichiarazione è</p>	<p>art. 11, comma 8</p>

punito con una sanzione che va dal 10% al 30% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza a €10.000, se detta eccedenza non è superiore ai €10.000; dal 30% al 50% dell'importo in eccedenza alla suddetta soglia, se l'eccedenza è superiore a €10.000.	
--	--

IMPOSTE PATRIMONIALI

Imposta di bollo sulle attività scudate

Il termine per il versamento dell'imposta di bollo, introdotta con l'art. 19 del D.L. n. 201/2011, sulle attività scudate viene individuata a regime nel 16 luglio.

Per effetto del mancato coordinamento in sede di conversione in legge del D.L. n. 16/2012, il mancato versamento nel termine del 16 febbraio 2012, per espressa previsione di cui al comma 17, non comporta violazione in materia di versamenti a condizione che lo stesso avvenga nell'originario termine del 16 maggio.

Viene inoltre previsto che dall'imposta di bollo sulle attività scudate si scomputa l'imposta di bollo già pagata in via ordinaria oltre che per le attività rappresentate da titoli anche per i depositi in denaro. Inoltre, per effetto della modifica apportata all'art. 19 comma 11, per l'accertamento e la riscossione non si farà più riferimento alle norme relative all'imposta di bollo, bensì a quelle proprie dell'imposta sui redditi.

In sede di conversione è stato previsto che la tassa speciale sulle attività scudate e messa in chiaro alla data del 6 dicembre 2011 è prelevata a condizione che la messa in chiaro sia avvenuta a partire dall'1 gennaio 2011.

**art. 8,
comma 16,
lett. b)-d), 16-
tere 17**

Imposta sugli immobili detenuti all'estero

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 19 del D.L. n. 201/2011, l'imposta, dovuta con l'aliquota dello 0,76%, non deve essere corrisposta se l'importo non supera €200. In linea generale la base imponibile è rappresentata dal costo indicato nell'atto di acquisto o, in mancanza, secondo il valore di mercato proprio del luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi Ue O in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, la base imponibile è rappresentata dal valore catastale come determinato e rivalutato ai fini del pagamento di imposte patrimoniali nel Paese in cui è situato l'immobile medesimo. In mancanza di tale valore, si applicano i criteri generali.

Inoltre, sempre in riferimento ad immobili ubicati nei suddetti Paesi, dall'imposta si deduce quella eventualmente assolta all'estero, a condizione che sia qualificabile come patrimoniale o reddituale e sempreché non sia già stata detratta, ai sensi dell'art. 165 Tuir.

Per effetto dell'introduzione del nuovo comma 15-*bis* è previsto un regime di favore per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano o per organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, nel caso in cui la residenza sia in Italia, in deroga ai criteri ordinari di cui al Tuir. Limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività viene svolta all'estero, l'imposta relativa all'abitazione principale e relative pertinenze situate all'estero è determinata applicando la stessa aliquota e le medesime detrazioni previste per l'abitazione principale ubicata in Italia (ovvero secondo le regole dell'imposta municipale). In sede di conversione in legge è stato previsto che per i suddetti immobili non si rende applicabile

**art. 8,
comma 16,
lett. e-g)**

la previsione di cui all'art. 70 comma 2 del Tuir.		
Imposta sulle attività detenute all'estero		
Per i conti correnti detenuti in Paesi UE o See è dovuta un'imposta di bollo parificata a quella dovuta per i conti correnti italiani e quindi dell'importo fisso di €34,20.	art. 8, comma 16, lett. h)	
Bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari		
<p>A decorrere dal 1° gennaio 2012, per effetto delle modifiche apportate all'art. 13 della Tariffa, parte prima del DPR n. 642/1972, scontano l'imposta di bollo in misura proporzionale anche i depositi bancari e postali, ancorché rappresentati da certificati. Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea anteriormente al 1° gennaio 2009, l'imposta di bollo si determina sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima pari a €1,81. L'imposta di bollo, inoltre, non si applica sulle comunicazioni relative ai fondi pensione e sanitari per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale di rimborso.</p> <p>Gli intermediari finanziari, limitatamente alle comunicazioni relative a quote o azioni di OICR, in presenza di un rapporto stabile con il cliente al 31 dicembre 2011 di uno stabile rapporto con il cliente, possono, in caso di mancata provvista da parte di quest'ultimo, per adempiere al pagamento dell'imposta di bollo, effettuare i necessari disinvestimenti.</p>	art. 8, comma 13–15 e comma 16 lett. a)	

IMMOBILI		
Registrazione telematica contratti di locazione		
In sede di conversione vengono apportate delle modifiche all'art. 5 del DPR n. 404/2001, per effetto delle quali viene portato da 100 a 10 il numero di immobili la cui proprietà da parte di un unico contribuente comporta la registrazione telematica dei relativi contratti di locazione. Parimenti tenuti alla registrazione telematica sono gli agenti immobiliari di cui all'art. 10 comma 1 lett. d-ter) del DPR n. 131/1986.	art. 8, comma 10-bis	
Immobili storici-artistici		
<p>In conseguenza dell'inasprimento della tassazione IMU dei fabbricati di interesse storico artistico, viene previsto un alleggerimento dell'imposizione diretta per mezzo delle modifiche apportate agli artt. 37, comma 4-<i>bis</i>, 90 comma 1 e 144 del Tuir.</p> <p>In particolare, per quanto riguarda la tassazione di quelli locati, ai fini del confronto tra il reddito medio ordinario ed il canone, quest'ultimo viene ridotto nella misura del 35% in luogo della precedente del 15%.</p> <p>Per quanto riguarda quelli posseduti da imprese e ENC, il reddito medio ordinario è ridotto in misura pari al 50% e non si applica l'aumento di 1/3 se a disposizione.</p> <p>Ferma restando l'applicazione delle nuove regole a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, ai fini del calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella determinata con le nuove regole.</p>	art. 4, comma 5-<i>sexies</i> e 5-<i>septies</i>	